

(N. . 1386)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 febbraio 1956 (V. Stampato N. 1962)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 FEBBRAIO 1956

Determinazione dell'importo della indennità di contingenza da corrisponderci
agli invalidi di guerra di prima categoria per l'anno 1954.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'importo della indennità di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di 1^a categoria dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, è determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1954 e per l'anno 1954, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.